

N. R.G. 703/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO della LUCANIA
Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giuseppe Limitone,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado promossa da:

Parte_1 nato il 15.04.1962 a Roma e residente in Vallo della
Lucania (SA) alla via Piano Spio nr. 10, C.F.: *C.F._1*

OPPONENTE

con il patrocinio degli avv.ti Lucio Oricchio (C.F.: *CodiceFiscale_2*) e
Maria Luisa Rizzo (C.F.: *C.F._3*) di Vallo della Lucania (SA),
elettivamente domiciliato come in atti

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._4*), con sede in Sessa Cilento
(SA), Fraz. S. Mango, Via S. Donato, n.2

OPPOSTO

con il patrocinio dell'avv. Antonio Nese di Agropoli (SA) (C.F.
C.F._5), elettivamente domiciliato come in atti

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

dell'opponente:

In via preliminare, in rito:

1) **Dichiarare** l'incompetenza del Giudice ordinario ossia del Tribunale di Vallo della Lucania che ha emesso il D.I. opposto in favore di un Collegio Arbitrale, in virtù della clausola compromissoria stipulata tra le parti e, per l'effetto,

2) **Revocare, dichiarare** nullo e **inefficace** l'opposto D.I. nr. 115/2024, nr. 539/2024 R.G., Rep. nr. 439/2024 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 6.05.2024, depositato in data 7.05.2024 e notificato in data 11.06.2024;

3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, per dichiarato anticipo, ai sensi dell'art.93 c.p.c.

Mel merito:

4) **Accogliere** l'opposizione spiegata con l'atto di citazione introduttivo e, per l'effetto,

5) **Revocare, dichiarare** nullo e **inefficace** l'opposto D.I. nr. 168/2022, nr. 396/2022 R.G., Rep. nr. 398/2022 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 26.05.2022 ed in pari data depositato, notificato a mezzo pec in data 4.06.2022, per tutti i motivi di opposizione indicati in atti;

6) **Rigettare**, comunque, la domanda proposta dalla ditta ricorrente perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in atti;

7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, per dichiarato anticipo, ai sensi dell'art.93 c.p.c.

dell'opposto:

Confermare il decreto ingiuntivo n. 115/2024 - R.G. 539/2024 e rigettare l'opposizione a D.I. proposta dall'opponente perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;

Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 17.6.2024, *Parte_I* proponeva opposizione al decreto ingiuntivo nr. 115/2024, nr. 539/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 6.05.2024 e depositato in data 7.05.2024 in favore di *Controparte_I* per l'importo di € 45.000,00 più spese; eccepiva la presenza di clausola arbitrale e l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita; nel merito, affermava che la domanda monitoria si fondava sull'asserita risoluzione del contratto preliminare di compravendita (avente data del 25.1.2018) del terreno sito in Omignano alla località Filette, ma che tale presupposto era del tutto infondato e insussistente, sicché non poteva essere emessa l'ingiunzione di restituzione della caparra al promissario acquirente *Controparte_I* da parte del

promittente venditore *Parte_I* al punto che *Parte_I*
e *Controparte_I* hanno stipulato (il 26.10.2018) il contratto definitivo di compravendita del terreno sito in Omignano (SA) alla Località Filette, riportato nel N.C.T. del predetto comune al Foglio 7 particella 276 (ex part.lla 20), dando così nella sostanza esecuzione al preliminare.

Si costituiva l'opposto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione.

Va accolta l'eccezione di incompetenza per essere la causa di competenza arbitrale, ai sensi della clausola n. 8 del contratto fatto valere in giudizio.

In virtù di tale clausola, rubricata "Clausola Arbitrale", *<<tutte le controversie di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione dovessero sorgere tra le parti, saranno deferite al giudizio definitivo ed inappellabile di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri..... >>.*

Deve pertanto dichiararsi l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 819-ter, comma I, c.p.c. e disporsi la remissione della controversia al giudizio degli arbitri, con le modalità stabilite dalle parti.

Deve altresì, di conseguenza, essere revocato il decreto ingiuntivo emesso.

Le spese seguono, per legge, la soccombenza.

P. Q. M.

il Tribunale, in composizione monocratica ai sensi degli artt. 189 e 281-
quater c.p.c., in persona del Giudice dr. Giuseppe Limitone;

definitivamente pronunciando;

ogni contraria e diversa istanza rigettata;

dichiara l'improponibilità della domanda per difetto di competenza del
giudice ordinario, in presenza di clausola compromissoria;

revoca il D.I. nr. 115/2024, nr. 539/2024 R.G., Rep. nr. 439/2024 emesso
inter partes dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 6.05.2024, depositato in
data 7.05.2024 e notificato in data 11.06.2024;

fissa il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio davanti agli
arbitri;

condanna Controparte_1 al pagamento delle spese processuali in
favore di Parte_1 che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre
accessori di legge.

Così deciso in Vallo della Lucania, il 31.12.2025.

Il Giudice.